



ISTITUTO COMPRENSIVO FOCE
Via Banderali, 6 – 16121 GENOVA
tel. 010 562737 – fax 010 542100
e-mail geic861005@istruzione.it
www.icfoce.gov.it

Regolamento di disciplina Alunni scuola secondaria di I grado

Art. 1 – Diritti e doveri

Gli Alunni, come tutto il Personale della scuola, sono tenuti a:

- mantenere un comportamento educato, corretto e rispettoso nei confronti delle persone e delle cose, tenere un linguaggio verbale e gestuale e un abbigliamento adeguati all'ambiente ed evitare quindi espressioni e gesti volgari o scurrili;
- occupare nelle aule il posto assegnato che viene mutato, da parte dei Docenti, a seconda delle esigenze e secondo un principio di equa rotazione;
- portare a scuola solo libri e oggetti che abbiano attinenza con le materie di insegnamento; libri od oggetti non idonei – compresi i telefoni cellulari se scoperti accesi - verranno ritirati e riconsegnati solo ai genitori; la scuola inoltre non è responsabile degli oggetti lasciati incustoditi;
- far firmare sul diario/libretto da parte di un Genitore tutte le comunicazioni, gli avvisi, le variazioni di orario (scioperi o assemblee sindacali del Personale della scuola); chi non fa firmare la comunicazione, resta a scuola inserito in una classe parallela.

Art. 2 – Provvedimenti disciplinari

Come specificato nel D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 sono competenti a comminare i provvedimenti disciplinari in base al presente Regolamento:

- a. per provvedimenti disciplinari diversi dall'allontanamento** dalla comunità scolastica:
 - Docente
 - Dirigente scolastico
 - Consiglio di classe
- b. per provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni:**

il Consiglio di Classe; in particolare il disposto normativo (art. 5 D. Lgs. n. 297/1994) prevede che tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i Genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo il Genitore dello Studente sanzionato) e di successiva e conseguente surroga.

- c. per provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni,** ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi: il Consiglio d'Istituto.

La mancanza di rispetto nei confronti della comunità scolastica richiede una presa di coscienza del proprio comportamento, per imparare ad avere un atteggiamento corretto nei rapporti interpersonali.

Per questo, allo Studente che tiene un comportamento inadeguato e irrispettoso delle regole viene sempre domandato di redigere una relazione scritta con riflessione personale sul proprio agire, da consegnare all'Insegnante.

Le sanzioni previste per la mancata osservanza delle regole saranno le seguenti:

- per mancanze lievi: relazione scritta con riflessione personale sul proprio agire, da consegnare all'Insegnante;
- per mancanze gravi: nota sul registro di classe e sul libretto personale, per informazione alla famiglia;
- dopo la terza nota sul registro o a seguito di gravi fatti o mancanze, su proposta del Consiglio di Classe, si può procedere alla sospensione dell'Alunno; in questo caso l'Alunno è tenuto ad informarsi sui compiti assegnati e sul programma svolto nelle varie discipline, senza potersi ritenere giustificato per non aver eseguito i compiti o studiato le lezioni.

Nel caso di mancato rispetto nei confronti dei Compagni, dell'Insegnante, del Personale, si richiedono scuse formali.

Il comportamento scorretto dell'Alunno, a seconda della gravità evidenziata, potrà richiedere i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale da parte dell'Insegnante;
 - b) annotazione scritta sul diario/libretto personale da parte dell'Insegnante con presa visione da parte del Genitore/Tutore;
 - c) richiamo scritto sul registro di classe da parte dell'Insegnante e comunicazione ai Genitori/Tutori;
 - d) convocazione dell'Alunno in Presidenza;
 - e) convocazione di un Familiare;
 - f) sospensione per uno o più giorni (secondo le modalità previste dal dettato normativo in vigore). Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo Studente e con i suoi Genitori/Tutori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
- Fermo restando che la responsabilità è personale, un comportamento scorretto che riguardi la classe nella sua totalità richiede, come primo provvedimento disciplinare, la sospensione immediata dell'intervallo per uno o più giorni. In tal caso l'Insegnante dell'ora precedente l'intervallo continuerà regolarmente la lezione fino al suono della campanella di fine intervallo. Se la classe persevera nell'atteggiamento negativo, con decisione di Consiglio di Classe, si ricorrerà anche alla sospensione di altre iniziative gratificanti e ricreative.
 - In caso di gravi danneggiamenti volontari nei confronti di strutture e attrezzature scolastiche, materiale scolastico di proprietà altrui, mezzi di servizio, l'alunno è tenuto a pagare personalmente il danno provocato (oltre che incorrere nelle previste sanzioni disciplinari). L'alunno che imbratta banchi, sedie, muri, etc. è tenuto a pulire e ripristinare personalmente il suddetto materiale, sotto il controllo dei collaboratori scolastici. Per eventuali danni arrecati intenzionalmente, i responsabili risponderanno dei danni stessi.
 - Ogni dimenticanza del materiale scolastico necessario, dopo un primo avvertimento, va segnalata sul registro personale dell'Insegnante. Se le dimenticanze si ripetono spesso, si ricorrerà al necessario provvedimento disciplinare.
 - La mancata esecuzione del compito assegnato va segnalata sul registro personale dell'Insegnante e comporta l'eventuale comunicazione scritta alla famiglia. In caso di ripetute inadempienze si ricorrerà ad un più grave provvedimento disciplinare.
 - È ritenuta di particolare gravità, e comporta un provvedimento disciplinare adeguato, la falsificazione delle firme dei familiari e l'alterazione delle valutazioni trascritte dall'Insegnante sul diario o sul libretto.

Ogni sanzione disciplinare, specificherà in maniera chiara **le motivazioni** che l'hanno resa necessaria (art. 3 L. 241/1990).

Art. 3 – Diritto di difesa

Per garantire "il **diritto di difesa**" degli Studenti è prevista la possibilità di impugnare le suddette sanzioni disciplinari.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse** (Genitori), **entro quindici giorni dalla comunicazione** ad un apposito **Organo di Garanzia (O.G.)** interno alla scuola, istituito e disciplinato dal presente regolamento. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento disciplinare. Tuttavia, il ricorrente, anche anzi alla presentazione del ricorso, purchè nei termini, può chiedere al Presidente dell'O.G. sospensiva dell'efficacia del provvedimento, valida per tutta la durata del procedimento, qualora l'esecuzione della sanzione possa comportare pregiudizio alla regolare frequenza delle lezioni da parte dello studente

Il Presidente dell'O.G. accoglie immediatamente la richiesta, se accerta che ricorrano le condizioni che escludano il pericolo d'instaurarsi, ancorché in via ipotetica, di comportamenti pregiudizievoli dell'incolumità fisica e morale delle persone. La sanzione riacquista effettività qualora il Presidente dell'O.G. accerti, in qualunque fase del procedimento, la remissione del ricorso, la sua manifesta infondatezza o inammissibilità, tenendosi comunque conto della parte di punizione scontata prima della sospensiva

L'O.G. dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. L'attività istruttoria è svolta sulla base della documentazione acquisita dall'Autorità che ha comminato la sanzione, di eventuali ulteriore documentazione ritenuta necessaria o utile alla decisione, delle considerazioni espresse con il ricorso comprese eventuali memorie difensive presentate dallo studente, il quale può chiedere di essere ascoltato con l'assistenza di un familiare.

Esperita l'attività istruttoria, l'O.G.:

- decide nel merito del ricorso, annullando la sanzione, se ritiene non provata la responsabilità del ricorrente, ovvero se ritiene che il comportamento all'origine della sanzione non sia disciplinarmente rilevante;
- riforma la sanzione, atteso divieto di "*reformatio in pejus*", riducendone l'entità o modificandone il titolo, se la ritiene sproporzionata rispetto: alla condotta effettivamente posta in atto; all'età dello studente; alla condizione sociale e familiare dello stesso; a particolari motivi che possano averlo indotto ad assumere il comportamento contrario alla disciplina, in particolare alla provocazione; all'assenza di recidiva specifica ed in generale al comportamento disciplinare tenuto nel corso dell'anno scolastico; al non aver agito in concorso con altri Studenti ovvero, in caso contrario, al ruolo conseguentemente assunto o patito. In caso di più violazioni disciplinari riconducibili ad un unico episodio, od a più episodi tra loro collegati, li riunisce e commina un'unica sanzione in relazione al più grave ed al comportamento contrario alla disciplina complessivamente dimostrato;
- conferma la sanzione, rigettando il ricorso.

Comunque, motiva esaurientemente le decisioni assunte.

Qualora l'O.G. non decida entro il predetto termine senza indicarne, motivatamente, uno diverso, la sanzione si ritiene confermata.

L'O.G. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da un Docente designato dal Consiglio d'Istituto e, di norma da due Rappresentanti dei Genitori, tratti tra i propri Membri eletti in Consiglio di Istituto (Art. 5 - Comma 1).

I Genitori e l'Insegnante che intendono candidarsi presenteranno le proprie candidature al Consiglio di Istituto durante la seduta di insediamento.

La nomina è formalizzata con rituale deliberazione del Consiglio d'Istituto.

Con la stessa deliberazione vengono nominati i Membri supplenti, che intervengono, eventualmente, in sostituzione dei titolari in caso di temporanea indisponibilità / incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. il Genitore dello Studente sanzionato) o eventuali surroghe per dimissioni dei membri .

Si precisa che in prima convocazione l'O.G. deve essere "perfetto", ovvero le deliberazioni sono valide solo se sono presenti il presidente ed i membri titolari (o supplenti) convocati.

In seconda convocazione, trascorso almeno un giorno dalla prima, il funzionamento è garantito con almeno 2 membri effettivamente partecipanti alla seduta.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa tra i votanti. I pareri di minoranza, se richiesto, sono trascritti a verbale. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nei gravami avverso i provvedimenti irrogati dal Consiglio d'Istituto (allontanamento da scuola per un periodo superiore ai 15 giorni), le impugnazioni avente carattere eccezionale saranno impugnabili davanti all'Organo di Garanzia Provinciale.

L'Organo di Garanzia resta in carica un anno. Eventuali modifiche normative alla composizione o alle modalità di scelta dei rappresentanti in Consiglio di Istituto, renderà necessaria la revisione delle modalità di elezione e durata in carica dell'O.G.

L'Organo di Garanzia decide - su richiesta delle famiglie e/o di chiunque vi abbia interesse - **anche** sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Il presente Regolamento è stato approvato con DELIBERA:
a. n. 34 del 30.1.2014 da parte del Collegio dei Docenti;
b. n. 94 del 13.5.2014 da parte del Consiglio di Istituto.